

# COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 48/2024 del 18/10/2024

<b>PARERE SULLA SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL P.I.A.O. 2024_2026</b>
--

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Pagano, Revisore dei Conti del Comune di Sant'Arpino (Ce) ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 22.11.2022;

**Premesso che:**

- il Comune di Sant'Arpino ha ufficialmente dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.5.2019;
- con comunicazione, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18073 del 01.12.2023, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha trasmesso la decisione della COSFEL di approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 16.10.2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 25.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 22.05.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2023;

**Premesso altresì:**

- di aver ricevuto via mail, dal responsabile dell'Area I, avv. Compagnone Salvatore, la proposta di Giunta Comunale n°92 del 26/06/2024 avente ad oggetto: **“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 - PROVVEDIMENTI”**.;
- di aver reso sulla suddetta proposta, con Verbale n. 38/2024 del 26/06/2024, parere favorevole contenente l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019;
- di aver ricevuto via mail, dal responsabile dell'Area I, avv. Compagnone Salvatore, la

proposta di Giunta Comunale n° 128 dell'11/10/2024 avente ad oggetto: **“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026"**.

**Visti:**

- le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* pubblicate in data 27 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n.173 attuative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 in particolare dell'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale superando la precedente formulazione di dotazione organica
- **L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58;**
- **Il decreto attuativo del 17 marzo 2020**, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, con il quale sono state emanate *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- **La circolare del 13 maggio 2020** a firma congiunta dei Ministeri dell'Interno dell'Economia e della Funzione pubblica la quale indicava che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 si applica alla base costituita dalla spesa di personale registrata nel 2018 e che *“la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti”*;

**Considerato:**

- che il Comune di Sant'Arpino, ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019 procedeva con decorrenza 01.04.2021 alla assunzione dei L.S.U. impiegati presso l'Ente a tempo indeterminato (stabilizzazione) con contratti di lavoro a tempo parziale (33.33% - 12h), con inquadramento nella cat. B1 (Determinazione dirigenziale n. 128/2021 adottata in data 22.03.2021);
- che il Comune di Sant'Arpino, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2020, è assegnatario delle risorse statali a valere sul FSOF per l'anno 2021 e successivi in ragione di € 9.296,22 per unità lavorativa stabilizzata;

**Preso atto che:**

- L'Ente ha proceduto alla ricognizione della insussistenza di personale in soprannumero o in eccedenza (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001), eccezion fatta per le n.6 unità *ex* lavoratori socialmente utili stabilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n.160/2019;
- L'Ente intende procedere alla modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017) con correlato obbligo di parere da parte dell'organo di revisione (art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001);

**Richiamati:**

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il quale dispone che: "2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

- l'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, ai sensi del quale i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024, possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

**Preso atto** in particolare che il nuovo piano occupazionale 2024-2026 prevede complessivamente, al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ponendo rimedio alle gravi carenze di personale, i seguenti posti da ricoprire esclusivamente nell'anno 2024:

#### **Piano occupazionale**

Nella presente sottosezione sono riportate le politiche assunzionali dell'ente nel triennio di riferimento, che trovano la loro motivazione nella totale assenza ovvero carenza di personale in organico, tenuto conto altresì delle cessazioni, compresi i pensionamenti intervenuti e/o che si realizzeranno in particolare nell'anno in corso, per garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali dell'Ente, nonché per fronteggiare esigenze straordinarie e temporanee degli uffici.

#### **ANNO 2024**

#### **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

<b>Sistema di classificazione</b>	<b>n .</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Impiego orario</b>	<b>Spesa annua lorda (13 mesi) comprensiva di oneri</b>
AREA FUNZIONARI EQ	1	Funzionario Specialista Tecnico (da perfezionarsi a seguito dell'intervenuto pensionamento di n.1 risorsa previsto nell'anno in corso)	Pieno	<b>33.269,10</b>
AREA FUNZIONARI EQ	1	Funzionario Specialista Tecnico	Parziale (18 h)	<b>16.634,65</b>
AREA FUNZIONARI EQ	1	Funzionario Specialista in attività amministrative	Pieno	<b>33.269,10</b>
AREA ISTRUTTORI	1	Istruttore contabile	Pieno	<b>30.661,33</b>
AREA ISTRUTTORI	1	Istruttore amministrativo	Pieno	<b>30.661,33</b>
AREA ISTRUTTORI	2	Istruttore di vigilanza	Pieno	<b>61.322,66</b>
AREA OPERATORI ESPERTI	2	Operatore Amm.vo (di cui n.1 finalizzato al rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e n. 1 trasformazione da part time a full time)	Pieno	<b>52.402,09</b>
<b>TOTALE</b>				<b>258.230,26 (A)</b>

**La spesa totale prevista per nuove assunzioni a tempo indeterminato (A) di euro 258.230,26 risulta contenuta entro l'incremento calmierato per l'anno 2024 di euro 390.940,74.**

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER 9 ORE SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004**

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE	n	PROFILO PROFESSIONALE	MOTIVAZIONE ASSUNZIONI	MODALITA' DI RECLUTAMENTO	PERCENTUALE LAVORATIVA	DURATA DEL CONTRATTO	SPESA ANNO 2024 (1 MESE) Data assunzione 01.12.2024	SPESA ANNUALE TOTALE
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1	Ing./Arch.	Assenza/Carenza personale in organico	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	924,14	11.089,70
Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione	1	Specialista in attività amministrativa e contabile	Assenza/Carenza personale in organico	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	924,14	11.089,70
Area Istruttori	1	Istruttore Tecnico/Amministrativo	Assenza/Carenza personale in organico	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	851,70	10.220,44
Area Istruttori	1	Istruttore Vigilanza	Assenza/Carenza personale in organico	Art.,1 c. 557 L.331/2004 e ss.mm.ii.	33,33%	Annuale	851,70	10.220,44
						<b>TOTALE</b>	<b>3.551,68</b>	<b>42.620,28</b>

**Considerato** che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020:

Spesa potenziale massima (A)	€ 1.632.636,69
Spesa assunzioni programmate nel triennio (Tempo indeterminato + tempo determinato)	€ 300.850,54

Spesa TOTALE dotazione (personale in servizio + assunzioni autorizzate dalla COSFEL per l'anno 2023, perfezionate entro il 30/06/2024 + nuove assunzioni) (B) (=)	€ 1.281.094,66
---	----------------

**Rilevato** dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2024 – 2026 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

**Constatato** e verificato che il valore soglia per nuove assunzioni a tempo determinato ed indeterminato nell'anno 2024, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risulta essere inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

**Verificato** che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;

**Considerato** che la spesa di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, per l'anno 2024 è contenuta entro il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.860.309,32;

**Preso Atto che:**

- L'ente non è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2024-2026 *si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2024-2026 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- sul presente provvedimento è stata espletata a cura del Responsabile Area I la procedura di informazione sindacale così come risulta dalla comunicazione;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Vista** la normativa soprarichiamata;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

**Visto** il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

**Visto** il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

**Visto** il D.M. 17 marzo 2020,

**VISTI altresì:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i decreti sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili di Area e dei relativi Servizi, con conseguente automatica individuazione delle posizioni di lavoro oggetto degli incarichi di elevata qualificazione;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 e dell'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58, a seguito dell'istruttoria svolta:

**ACCERTA**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, come espresso nella proposta n° 128 dell'11/10/2024 e negli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, è conforme al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente e consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- le disposizioni di cui al D.M.17 marzo 2020
- le disposizioni di cui al D.Lgs.165/2001

### **ASSEVERA**

Che il piano dei fabbisogni di personale proposto per il triennio 2024-2026 consente il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 128 dell'11/10/2024 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. APPROVAZIONE MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026".

Li, 18.10.24

IL REVISORE UNICO DEI CONTI  
Dr. Vincenzo Pagano

